

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

La Società di noleggio MD AUTOMOTIVE di Manuel Didone (di seguito denominata “locatore”) concede in noleggio al locatario (di seguito nominato “cliente”) l’autoveicolo di cui al contratto sottoscritto alle condizioni ivi specificate ed integrate dalle presenti che costituiscono insieme alle altre riportate parti integranti del contratto stesso ed oggetto insieme alla convenzione indicata di analitica e specifica trattativa; tutte costituiscono la manifestazione integrale delle intese raggiunte dopo trattative su ogni singolo articolo e condizione, pertanto, convenzionalmente le parti escludono l’applicabilità degli art.1341 e SS C.C.

Premesse: Per guidare l’autoveicolo noleggiato dal locatore , il conducente deve essere persona abilitata alla guida in forza delle norme del Codice della Strada vigenti al momento. L’importo del deposito cauzionale dovrà essere versato tramite carta di credito o deposito in contanti(secondo i limiti di legge) e verrà trattenuto fino alla restituzione del veicolo noleggiato previa compensazione con eventuali debiti o danni recati dal cliente. Esso potrà essere imputato sia a canoni scaduti che eventuali franchigie.

1. CONSEGNA E RICONSEGNA

L’autoveicolo viene consegnato presso la stazione di noleggio o altro luogo concordato tra le parti e va riconsegnato allo stesso luogo nella data indicata nel contratto. L’autoveicolo viene consegnato dal locatore in buone condizioni di conservazione e funzionamento e senza difetti apparenti. Il cliente prendendo in consegna il veicolo mediante sottoscrizione del contratto e la specifica approvazioni delle presenti condizioni generali, dichiara di aver verificato che il veicolo è idoneo all’uso pattuito ed altresì dotato di tutti gli oggetti / documenti indicati nel contratto e si impegna a consegnarlo nelle medesime condizioni compreso lo stesso livello di carburante con la quale è stato consegnato . Il cliente si impegna a non fornire false informazioni sulle proprie generalità e l’esistenza dei requisiti di legge per l’abilitazione alla guida. Il locatore si riserva la facoltà di riprendere il possesso del veicolo in qualsiasi momento senza avviso ed a spese del cliente, in caso di inadempimento contrattuale. Il contratto reca l’indicazione del conducente così come individuato dal contraente – anch’egli dovrà essere in possesso dell’idoneità alla guida e della relativa patente prevista dal CdS come attestato dal locatario – il quale si obbliga a non affidare il veicolo a soggetti diversi da quelli indicati se non dopo la modifica del contratto stesso.

2. DANNI, FURTO, INCENDIO AL VEICOLO NOLEGGIATO

In caso di danni, furto, incendio al veicolo verrà applicata la tariffa concordata presente nel contratto. In caso di furto o incendio dell’autoveicolo il cliente si obbliga a denunciare il fatto presso le autorità competenti ed a consegnare al locatore copia originale della denuncia. In tal caso il canone di locazione è dovuto fino alla data di consegna della denuncia. Al verificarsi del furto il cliente dovrà in ogni caso riconsegnare le chiavi originali del veicolo. La mancata riconsegna delle chiavi integra una presunzione di colpa grave del

cliente ai fini del risarcimento dovuto, Salva la facoltà dello stesso di provare che il fatto non sia a lui imputabile. In caso di furto del veicolo con successivo ritrovamento, laddove lo stesso dovesse presentare danni o parti mancanti il cliente resterà obbligato nei confronti del locatore al risarcimento nei limiti della penalità. Se in caso di furto non venisse esposta denuncia da parte del cliente alle autorità si avvierà il procedimento penale per appropriazione indebita EX ART.646 C.P. Il cliente in tal caso resterà obbligato a corrispondere il valore commerciale (EUROTAX) del veicolo al locatore. Alla riconsegna il veicolo dovrà presentare caratteristiche ed allestimenti originali ed in perfetto stato, in caso contrario si quantificheranno i danni e verranno applicate al cliente le franchigie stabilite e sottoscritte da contratto. Ogni inadempimento comporterà la risoluzione contrattuale per Grave Inadempimento e risarcimento del danno.

3. ADDEBITI PAGAMENTI FRANCHIGIE, CANONI DI LOCAZIONE SCADUTI ED ALTERAZIONI DEL SISTEMA MISURAZIONE CHILOMETRICA

Il cliente pagherà o rimborserà al locatore:

- il corrispettivo di noleggio e di altri addebiti inerenti al noleggio stesso al momento del ritiro dell'auto il giorno di inizio noleggio con modalità di pagamento stabilite al momento della sottoscrizione del contratto. L'addebito minimo di noleggio è pari ad un giorno di noleggio; un giorno di noleggio è pari a 24 ore dall'inizio. --Nel caso di ritardata consegna del veicolo oltre 59 minuti il locatore si riserva la facoltà di addebitare un ulteriore giorno di noleggio alla relativa tariffa giornaliera. L'addebito per mancata riconsegna del veicolo presso il luogo indicato, comprensivo dei costi di trasporto o traino e dei rimborsi spese per il recupero del veicolo, eccetto per l'ipotesi di guasto meccanico imputabile alla Casa Costruttrice del veicolo.
- Le eventuali contravvenzioni – salvo l'applicazione dell'ART 94 e 196 CdS la cui rinotifica sarà pari ad un costo amministrativo di €40,98+Iva, le penalità, le spese di giudizio, altre conseguenze dipendenti dalla violazione del codice della strada e dei relativi costi operativi di recupero credito derivanti dall'utilizzo del veicolo durante il noleggio. Inoltre in caso di violazione del CdS contestata nell'immediatezza dei fatti, il cliente è obbligato a consegnare al locatore al rientro dell'autoveicolo, il relativo verbale o preavviso della multa
- Il cliente sarà tenuto al pagamento della somma a titolo di interessi in caso di ritardato pagamento del recupero crediti, contravvenzioni e di tutte le spese legali giudiziarie ed extragiudiziarie.
- In caso di termine anticipato del termine di noleggio per decisione del cliente non sarà possibile ottenere il rimborso della parte di canone relativo al periodo residuo di mancato utilizzo del veicolo.
- I dati verranno quantificati applicando la tabella Danni ed i criteri indicati nel relativo foglio illustrativo. I predetti documenti costituiranno parte integranti delle condizioni generali di contratto.
- Alla riconsegna del veicolo verrà verificata la percorrenza chilometrica ed in caso di manomissione/rottura del conta chilometri verrà applicata una franchigia di €3000,00 oltre al pagamento dell'eccedenza chilometrica verificata, in caso non fosse possibile la verifica verrà applicata una stima forfettaria di 200 km al giorno
- Il cliente che utilizza la carta di credito accetta che tutti gli addebiti qui sopra comprese le sanzioni amministrative ed eventuali spese extra come da contratto vengano disposti sul suo conto.

- eventuali contestazioni relative ad addebiti dovranno essere comunicate al locatore nei 20 giorni successivi al ricevimento della fattura; in difetto la fattura si intenderà accettata ed approvata unitamente alle somme indicate.
- Per chi utilizza il deposito cauzionale in contanti tutte le spese sopra riportate saranno sottratte dallo stesso ed in caso di mancata copertura delle spese per danni contravvenzioni ed extra sopra citati verrà richiesta la somma mancante da saldare entro 5 giorni dall'emissione della fattura ed in caso contrario verranno recuperate per via legale con tutte le spese a carico del cliente.

4. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' DEL LOCATORE DEL VEICOLO

Nei limiti previsti dalla legge il locatore non potrà essere ritenuto responsabile ed il cliente rinuncia per sé e per i propri eredi o aventi causa ad avanzare ogni e qualsivoglia pretesa nei suoi confronti, per qualsiasi danno subito dal cliente o dai terzi derivante dall'utilizzazione del veicolo noleggiato o per perdita/ danni alle cose di proprietà del cliente lasciate nel veicolo, o per danni ed inconveniente risultanti da ritardo nella consegna, da guasti o da qualsiasi altra causa al di fuori del contratto del locatore. Nel caso in cui il cliente lasci le chiavi all'interno del veicolo chiudendolo egli dovrà provvedere al pagamento di ogni spesa sostenuta per l'apertura ed il recupero dello stesso più la somma relativa al periodo di tempo necessario per l'esecuzione delle riparazioni e del reperimento dei pezzi di ricambio. Ogni inadempimento comporterà la risoluzione contrattuale ed il risarcimento del danno

5. CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE

Il cliente al momento del ritiro deve controllare la presenza e l'idoneità dei documenti necessari per la messa in circolazione del veicolo e dovrà custodire ed utilizzare con la dovuta diligenza ed in particolare non dovrà permettere che il veicolo sia utilizzato:

- a) Per il trasporto di persone e/o merci contro corrispettivo, fatta eccezione per i furgoni
- b) Per spingere o trainare veicoli rimorchi o altre cose
- c) in gare o prove agonistiche su circuiti ed impianti attrezzati o percorsi aperti al pubblico
- d) Dal conducente sotto effetto di alcool e/o droghe o qualsiasi altra sostanza che menomi la conoscenza e la capacità di reagire
- e) In violazione di qualsiasi norma doganale, di circolazione o altre norme, con avviso che incorre nelle predette violazioni costituisce inadempimento contrattuale
- f) Da persona diversa dal cliente a meno che tale persona non sia stata preventivamente indicata nel contratto di noleggio ed autorizzata dal locatore
- g) Al di fuori dell'Italia se non previa autorizzazione dal locatore
- h) Per la circolazione in aree vietate ed in particolare nelle strade di accesso o di servizio alle zone aeroportuali a traffico limitato
- i) Per il subnoleggio ed esclusione di soggetti con i quali vigono speciali deroghe autorizzate dal locatore
- j) Il cliente è tenuto ad utilizzare tutti i dispositivi antifurto dei quali è dotato il veicolo ogni qualvolta questo sia parcheggiato e abbandonato, anche se in aree chiuse e custodite
- k) Il cliente in nessun motivo può sospendere il pagamento del canone di noleggio

- l) In caso di termine anticipato del noleggio per scelta del cliente , o comunque non per necessità , colpa o richiesta del locatore o per guasti tecnici al veicolo come specificato nella clausola “guasti e danneggiamenti” delle presenti Condizioni, non sarà possibile per il cliente ottenere il rimborso della parte di canone relativa al periodo residuo di mancato utilizzo del veicolo
- m) Il locatore è esonerato dal possesso dei titoli autorizzativi ai fini del trasporto merci ossia licenza conto proprio o autorizzazione conto terzi
- n) Non è previsto il veicolo sostitutivo e qualora convenuto non potrà essere garantito un veicolo avente le stesse caratteristiche di quello noleggiato relativamente a caratteristiche tecniche
- o) Ogni adempimento comporterà la risoluzione del contratto per grave adempimento ed il risarcimento del danno
- p) Firmando il contratto il cliente autorizza espressamente e senza riserva alcuna il locatore, o altro soggetto dallo stesso incaricato, a monitorare a distanza il corretto uso e funzionamento del veicolo noleggiato attraverso sistemi di allarme e localizzazione satellitari e/o gps
- q) In caso di noleggio di veicolo o furgone a breve medio e lungo termine in cui è stato pattuito un compenso mensile per il pagamento , il suddetto pagamento deve essere effettuato secondo le modalità contrattuali sottoscritte dal cliente (bonifico bancario e/o contanti brevi mano) entro il 5 del mese ,per il mese corrente. Ogni inadempimento comporterà la risoluzione contrattuale per grave inadempimento del il risarcimento del danno , saldando tutti i mesi restanti sottoscritti nel contratto.

6. ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PREVISTA DALL'ART. 2054 DEL COD.CIVILE

Il locatore fornisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, derivante dalla circolazione del veicolo EX Art. 2054 del Cod.Civile , a coloro che utilizzano il veicolo previo consenso e non altrimenti , in conformità ad un'assicurazione automobilistica la cui copia è disponibile su richiesta. La polizza risponde a tutti i requisiti di legge e fornisce copertura al proprietario ed al conducente autorizzato ai fini della responsabilità civile per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo. Le condizioni di polizza, incluse le eventuali restrizioni territoriali, costituiscono parte integrante di questo contratto. Il cliente accetta e riconosce la polizza RC terzi come adeguata e si impegna a tenere indenne ed a manlevare sine die il Locatore contro ogni pretesa e per ogni danno eccedente e non ricompreso nella copertura assicurativa della polizza RC terzi. Costituisce diritto del locatore rivalersi nei confronti del cliente per qualsiasi pagamento effettuato o perdita subita dal Locatore o suoi assicuratori in conseguenza di un grave inadempimento contrattuale del cliente.

7. SINISTRI

Qualsiasi sinistro deve essere comunicato al locatore entro 12 ore. Il cliente dovrà sollecitare l'intervento dell'autorità competente ogni qualvolta sia possibile e sempre in presenza di lesioni fisiche a sé, all'eventuale passeggero e/o terzi e con veicolo della controparte sprovvisto di copertura assicurativa, dovrà presentare immediatamente denuncia all'autorità competente quando necessario ad esempio in caso di furto e/o danneggiamento, ed inviare copia della denuncia al locatore entro 12 ore dal fatto. In

difetto l'eventuale esonero previsto dal contratto dei danni autoveicolo e furto non saranno operanti. Un modulo Rapporto di sinistro CID Modulo Blu, allegato ai documenti del veicolo dovrà essere compilato in caso di sinistro e consegnato al locatore alla riconsegna del veicolo. Il cliente deve ottenere i dati relativi ai testimoni ed altri veicoli coinvolti o comunque ottenere tutte le informazioni necessarie alla determinazione delle responsabilità nel sinistro avvenuto. Il cliente sarà obbligato a cooperare con il locatore ed i suoi assicuratori in qualsiasi indagine o procedimento legale. Ogni adempimento comporterà la risoluzione contrattuale per grave inadempimento ed il risarcimento del danno.

Il locatore è esonerato dalla responsabilità civile e penale per danni causati a terzi, veicoli, cose o persone fisiche. In caso di sinistro con colpa da parte del cliente saranno applicate le franchigie presenti nel contratto.

8. OGGETTI PERSONALI

Il locatore non assume responsabilità alcuna per qualsiasi perdita o danno subito dagli oggetti personali, suoi o dei trasportati, lasciati nel veicolo o subito o dopo. Detti oggetti pur trovandosi a bordo sono interamente a rischio e responsabilità del cliente.

9. GUASTI E DANNEGGIAMENTI

In caso di guasti tecnici, non imputabili al cliente, che precludano la possibilità di proseguire il viaggio, il locatore provvederà, se possibile, alla sostituzione immediata del veicolo. In caso di impossibilità il locatore rimborserà la parte di canone relativa al periodo di mancato utilizzo del veicolo se l'immobilizzo sarà superiore a 2 giorni e non è stato messo a disposizione il veicolo sostitutivo. Col veicolo sostitutivo nulla è dovuto al locatore. Il rimborso o la sostituzione di cui sopra sono esclusi in caso di guasti e danni alle parti non coperte dall'assicurazione. Il cliente è tenuto a segnalare l'accaduto al locatore. Il cliente non dovrà prendere decisioni se non su richiesta ed espressa autorizzazione del locatore. Il recarsi fuori dall'Italia senza autorizzazione comporterà una penale pari a 1000,00€, l'abbandono del veicolo all'estero comporta la perdita di qualsiasi possibilità di usufruire del servizio di cortesia eventualmente previsto ed il cliente sarà tenuto a rimborsare il locatore di tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi al recupero del veicolo. Il cliente non ha alcun diritto al rimborso di spese di riparazione non autorizzate dal locatore. In caso di forature e/o danni agli pneumatici il cliente è tenuto alla sostituzione a sue spese degli pneumatici danneggiati. Non è ammessa la restituzione del veicolo con pneumatici riparati. Ogni inadempimento comporterà la risoluzione contrattuale per grave inadempimento e risarcimento del danno

10. TUTELA DELLA PRIVACY

In ottemperanza a quanto previsto della vigente normativa sulla privacy, il cliente dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/03 e s.m.i autorizzando nel contempo il locatore al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti.

11. SUB LOCAZIONE

Ferme le condizioni di cui ai superiori punti, la sub-locazione a terzi, qualora prevista in base a specifiche deroghe da parte del cliente potrà essere eseguita anche tramite apposite società di gestione di sub-noleggjo, munite delle prescritte licenze e/o autorizzazioni all'esercizio dell'attività di noleggjo auto cui il cliente affidi la gestione del sub-noleggjo stesso. Resta in ogni caso sottointeso che nel rapporto dal nolegggiatore e/o originario proprietario del veicolo se diverso da quest'ultima. Ogni inadempimento comporterà la risoluzione contrattuale per grave inadempimento ed il risarcimento del danno.

12. VERBALI DI CONTRAVVENZIONI ED AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE EX ART.94 COMMA 4BIS CODICE DELLA STRADA

Alla ricezione dei verbali di contravvenzione- salva applicazione dell'art. 94 e 196 del CdS- la MD AUTOMOTIVE procederà ai sensi e per gli effetti dell'art.201 del CdS con la richiesta di rinotifica per competenza al cliente. Per tale servizio di gestione delle sanzioni amministrative e/o rinotifica , La MD AUTOMOTIVE addebiterà l'importo come stabilito al punto 3 per singolo verbale di infrazione. Viene altresì stabilito che il cliente non potrà opporre alla MD AUTOMOTIVE l'eventuale notifica di verbali prescritti, perché notificati oltre il termine stabilito dal citato articolo del CdS , e sarà comunque tenuto a pagare l'importo della sanzione come notificata dalla P.A residuando al trasgressore/conducente identificato il ricorso al Prefetto ovvero al Giudice di Pace, entro i termini indicati nel verbale, esclusivamente per le infrazioni che comportano la sanzione accessoria della detrazione / decurtazione dei punti della patente. Tuttavia l'eventuale presentazione del ricorso, opportunamente comunicata a mezzo raccomandata a.r. alla MD AUTOMOTIVE non esonererà il cliente dal versamento dell'importo corrispondente alla mancata comunicazione degli estremi della patente, così come stabilita dall'art. 126bis del CdS, che il locatore tratterrà qualora il ricorrente soccomba . In quest'ultimo caso resta in capo a costui l'onore di comunicare l'esito del ricorso entro 3 giorni dalla comunicazione da parte della Cancelleria del Giudice ovvero la notifica da parte del Prefetto. Diversamente resterà esposto al pagamento delle eventuali somme in eccesso a quelle trattenute dal locatore. Il cliente con la sottoscrizione dichiara infine di essere a conoscenza degli obblighi di cui Art. 94 comma 4 bis del CdS circa le formalità necessarie per la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni.

Ogni inadempimento contrattuale comporterà la risoluzione del contratto per grave inadempimento ed il risarcimento del danno.

13. ART. 196 CODICE DELLA STRADA PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'

- a) Ci si riporta all'art. 196 Cds da ritenersi quivi per riportato e trascritto
- b) Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere , ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione e della vigilanza è obbligata , in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
- c) Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze , la persona giuridica o

l'ente o l'associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

- d) Nei casi di cui ai commi a,b,c , chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa. Ogni inadempimento comporterà la risoluzione contrattuale per grave inadempimento ed il risarcimento del danno.

14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SOLIDARIETA' CON CONDUCENTE

E' vietata la cessione o la stipula del contratto di noleggio in nome e per conto terzi, il cliente risponde, in ogni caso, delle azioni e/o omissioni di chiunque conduca l'autoveicolo.

15. RECLAMI

Qualsiasi eventuale reclamo da sottoporre al locatore deve pervenire per iscritto entro e non oltre 5 giorni dal termine del noleggio.

FIRMA DEL CLIENTE _____

I sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e ss. del Codice Civile il cliente /locatario e/o sub locatario, previa rilettura, dichiara di approvare espressamente tutti gli articoli sopra citati in ogni punto.

FIRMA DEL CLIENTE _____

